

COMUNE DI CERCIVENTO

Provincia di Udine



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposto
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 7. Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 8. Determinazione della superficie tassabile
- Art. 9. Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali
- Art. 10. Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo
- Art. 11. Determinazione della tariffa del tributo
- Art. 12. Istituzioni scolastiche statali
- Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 14. Piano economico finanziario
- Art. 15. Articolazione della tariffa del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Obbligazione tributaria
- Art. 21. Mancato svolgimento del servizio
- Art. 22. Zone non servite
- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzione per la raccolta differenziata dei rifiuti organici
- Art. 25. Altre agevolazioni
- Art. 26. Cumulo di riduzioni
- Art. 27. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
- Art. 28. Tributo giornaliero
- Art. 29. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA)
- Art. 30. Riscossione
- Art. 31. Dichiarazione
- Art. 32. Rimborsi e compensazione
- Art. 33. Funzionario responsabile
- Art. 34. Verifiche ed accertamenti
- Art. 35. Sanzioni ed interessi
- Art. 36. Accertamento con adesione
- Art. 37. Riscossione coattiva
- Art. 38. Importi minimi
- Art. 39. Rateizzazione
- Art. 40. Contenzioso
- Art. 41. Trattamento dei dati personali
- Art. 42. Norme di rinvio
- Art. 43. Entrata in vigore e norme finali

Allegati

- All. A: Coefficienti per il calcolo della tariffa alle utenze domestiche
- All. B: Coefficienti per il calcolo della tariffa alle utenze domestiche
- All. C: Categorie di utenze non domestiche

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi 639 e regolata dai commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredamenti, impianti o attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità; la presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di riutilizzo;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - i fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - le superfici adibite al ricovero animali;
 - i locali ed aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone, fienili e simili. Rimangono soggetti le rimesse attrezzi, i depositi e simili;
 - i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, posti auto a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

ART. 9

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive in via esclusiva di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché le rimesse attrezzi, i depositi e simili.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati ma non sia obiettivamente

possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50%
Officine per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	40%
Elettrauto	45%
Caseifici e cantine vinicole	30%
Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	45%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	50%
Laboratori fotografici ed eliografie	50%
Laboratori per allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	50%

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

Per fruire dell'agevolazione prevista dai comma precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, ovvero presentare apposita autocertificazione, ad ogni effetto di legge, attestante l'obiettivo impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo.

b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione o autocertificazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

4. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento di gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di

stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013.

5. In applicazione del precedente comma, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al primo periodo del comma 4, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:

a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;

b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al secondo periodo del comma 4 le percentuali di riduzione di cui al precedente comma 3.

ART. 10

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti recuperati rispetto al totale di rifiuti assimilati prodotti nell'anno.

2. L'agevolazione è riconosciuta su denuncia o istanza di parte. La richiesta deve essere corredata da adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle norme vigenti.

3. In caso di riscontro di difformità tra la dichiarazione di parte e le risultanze dei documenti presentati, tali da comportare una minor riduzione tariffaria, si procede al recupero del beneficio accordato.

4. Per «recupero rifiuti» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

5. Nei casi previsti al comma 2, se il richiedente l'agevolazione non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, ai fini del calcolo della riduzione si considera la predetta quantità come il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata a tributo ed il coefficiente di produzione annuo applicato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente.

6. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato al netto di eventuali contributi/ricavi, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.

7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano economico finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano economico finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 14

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il piano economico finanziario è elaborato a norma dell'art. 8 del DPR 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi delle disposizioni dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 443/19, che

prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il piano economico finanziario si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario.

3. Il piano economico finanziario è predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR) approvato con la deliberazione ARERA n. 443/2019 e trasmesso all'Ente territorialmente competente che, una volta validato, lo inoltra all'Autorità per l'approvazione. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente. Il Consiglio comunale, in conformità al piano economico finanziario validato, approva le conseguenti tariffe.

2. Il piano economico finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano economico finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 15

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche:

- la quota fissa della tariffa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive del territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie di ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato A);

- la quota variabile della tariffa è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibile alle utenze domestiche e la quantità totale

di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato A).

ART. 17

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare o delle persone comunque conviventi nell'unità abitativa.
2. Per le unità abitative occupate da nuclei familiari residenti si assumono le risultanze dell'anagrafe comunale. Si computano nel numero delle persone fisiche presenti anche i soggetti che dimorano stabilmente nell'immobile anche se non iscritti nell'anagrafe dei residenti.
3. Le variazioni nel numero di soggetti conviventi o dimoranti non registrati nella popolazione residente devono essere comunicate dagli interessati con la dichiarazione di cui all'art. 31.
4. Le utenze domestiche nelle unità immobiliari, tenute a disposizione da parte di persone fisiche che non vi risiedono, sono assoggettate a tariffa in base al numero dei componenti il nucleo familiare definito in media annuale di presenze calcolato, tenendo conto della produzione di rifiuti media e dei picchi, per arrotondamento, convenzionalmente, a 2 (due) unità.
5. Su denuncia di parte, non sono computate nel nucleo familiare le persone ricoverate in lungodegenza in istituti di cura e case di riposo e le persone assenti, per comprovati motivi di studio o di lavoro, per un periodo superiore ai 180 giorni nell'anno, anche se la residenza non è trasferita nel luogo di ricovero, studio o lavoro.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se posseduti o detenuti da persona fisica o giuridica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e non pertinenza di unità abitativa, si considerano utenze non domestiche rientranti nella categoria prevista per la classe di attività con minor potenzialità alla produzione di rifiuti.

ART. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche:
 - la quota fissa della tariffa è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e superfici imponibili complessive del territorio comunale, riferibili alle medesime utenze per la superficie di ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato B);
 - la quota variabile della tariffa è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato B).

ART. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla

qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato C del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo o accertata dal Comune.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Agli immobili tenuti a disposizione, classificati nella categoria catastale A, esclusa A10, destinati ad attività turistica, ricettiva complementare, rispondenti ai requisiti disciplinati dall'art. 21 della L.R. 21/2016 (es. bed and breakfast, unità abitative ammobiliate a uso turistico, affittacamere) si applica la tariffa prevista per la categoria 6 "*Alberghi senza ristorante*".

ART. 20 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

ART. 21 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

ART. 22

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate.
2. Nelle zone esterne al perimetro di raccolta, come individuate nel regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate il tributo è dovuto in misura pari al 40 per cento della tariffa.

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tassa è applicata in misura ridotta di due terzi su una ed una sola unità immobiliare, considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'ARERA definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative.

ART. 24

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione sulla quota variabile della tariffa nella percentuale fissata annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe. La riduzione prevede l'esplicita rinuncia da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
2. L'agevolazione è richiesta con la denuncia di cui all'art. 31 o con apposita istanza, e decorre dalla data di messa in funzione del compostaggio così come dichiarata sulla richiesta. Il contribuente è tenuto a consentire l'accesso alla proprietà per le eventuali verifiche d'ufficio in merito all'utilizzo effettivo del composter. Allo stesso modo deve essere segnalata l'eventuale cessazione del compostaggio.

ART. 25

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
 - In favore delle ONLUS e delle associazioni senza fine di lucro, che operino in favore della collettività, è riconosciuta una riduzione del tributo in misura da determinarsi nella deliberazione di adozione delle tariffe.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. E' fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere, in casi eccezionali, ulteriori agevolazioni da adottarsi con deliberazione consiliare.
4. Il costo relativo alle agevolazioni e riduzioni previste dal presente articolo, è iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa e la sua copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART. 26 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

ART. 27 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal **comma 4 dell'art. 25**, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 28 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto alla vigilanza è tenuto a comunicare all'ufficio tributi eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 29
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED
IGIENE AMBIENTALE (TEFA)

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Ente competente.

ART. 30
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 e, per i soli contribuenti residenti all'estero, tramite bonifico bancario intestato al Comune. I codici BIC ed IBAN sono desumibili dal sito istituzionale del Comune.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze oltre ad ogni ulteriore elemento, nel rispetto della trasparenza imposta dalle singole norme in materia. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato alle scadenze previste nella delibera di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore o pari ad euro 5,00 (eurocinque/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori o pari al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione del modello di pagamento provvede direttamente al riversamento del tributo all'ente competente per territorio, al netto della commissione stabilita dalla normativa vigente. Nel caso di versamenti effettuati tramite conto corrente i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo saranno definiti con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020.
8. Al contribuente che non versi entro le scadenze stabilite le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC, un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo art. 35, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 31 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, e alla data di invio per la posta elettronica e PEC.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali (*solo se diverso dalle risultanze anagrafiche*);
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Titolo di occupazione o detenzione (proprietà, usufrutto, locatario, altro diritto reale di godimento);
 - g. Natura dell'occupazione o detenzione (singolo, nucleo familiare, altra tipologia di occupante);
 - h. Tipo di utilizzo (uso abitativo, immobile tenuto a disposizione, locale adibito a box, altri usi);
 - i. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - j. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Titolo di occupazione o detenzione (proprietà, usufrutto, locatario, altro diritto reale di godimento);

- f. Natura dell'occupazione o detenzione (attività commerciale o industriale, altri usi);
- g. Tipo di utilizzo (uso commerciale, altri usi);
- h. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- i. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- j. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio **a mezzo** PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

ART. 32

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al saggio legale vigente nel tempo, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Se il cittadino è al contempo debitore e creditore verso il Comune, il debito o il credito tributario nei confronti del Comune può estinguersi anche per compensazione. Se i reciproci crediti/debiti sono di importo differente, gli stessi si estinguono per le quantità corrispondenti. La compensazione può aversi indipendentemente dall'anno di maturazione dei reciproci crediti.
5. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 4, il contribuente deve presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza del versamento dell'importo a debito la richiesta di compensazione con i crediti vantati.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o pari ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 33

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la

rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 34 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'Ente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, l'Ente ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi dell'Ente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti comma, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'Ente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 30. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, conterrà altresì, ai sensi dell'art 1 comma 792, della legge 160/2019, l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato e, per i soli contribuenti residenti all'estero, tramite bonifico bancario intestato al Comune. I codici BIC ed IBAN sono desumibili dal sito istituzionale del Comune.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 35 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, omessa presentazione della dichiarazione o dichiarazione infedele, mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, 696, 697, 698 e 699 della Legge 27.12.2013 n. 147.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale vigente nel tempo.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 36 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Solo per le controversie di valore uguale o superiore a euro 50.000,00, si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ART. 37 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 34, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, il Comune procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 38 IMPORTI MINIMI

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a 12,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 39 RATEIZZAZIONE

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, derivante da:
 - avvisi di accertamento non ancora divenuti definitivi;
 - avvisi di accertamento divenuti esecutivi, ma per i quali non è ancora stato affidato il carico all'Agente della Riscossione o per i quali non è stata ancora attivata la procedura di riscossione coattiva;
 - solleciti di pagamento,in rate mensili di pari importo, non inferiori a € 50,00 ciascuna, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 trentasei rate mensili;

Gli importi sopra riportati si riferiscono all'ammontare dell'avviso di accertamento o al sollecito di pagamento così come risultante prima dell'arrotondamento all'euro.

2. Qualora l'importo del debito da rateizzare superi l'importo di € 10.000,00 il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

3. A pena di decadenza del beneficio della rateizzazione ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi precedenti, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 5. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

5. Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati al precedente comma 1 e di eventuali piani rilasciati e non conclusi.

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale vigente nel tempo.

9. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). In tal caso l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti di cui si chiede la dilazione.

10. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

11. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti dilazioni.

12. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione richiesta l'Ufficio competente adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene comunicato al richiedente.

13. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

ART. 40 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il diniego di rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 41 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART. 42
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 43
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della **parte fissa** della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
	Nord
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della **parte variabile** della tariffa alle utenze domestiche

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Articolazione della tariffa a regime.

Calcolo della **parte fissa** della tariffa per le utenze domestiche. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$(7) \quad \text{TFd}(n, S) = \text{Quf} \cdot S \cdot \text{Ka}(n)$$

dove:

$\text{TFd}(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$(8) \quad \text{Quf} = \text{Ctuf} / \sum_a S_{\text{tot}}(n) \cdot \text{Ka}(n)$$

dove:

Ctuf= Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1b.

Calcolo della **parte variabile** della tariffa per le utenze domestiche. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$(9) \quad TVd = Q_{uv} \cdot K_b(n) \cdot C_u$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Q_{uv} = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$(10) \quad Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot K_b(n)$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

K_b (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

C_u = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Allegato B

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della **parte fissa** della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord					
		min	max				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51				
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80				
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63				
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43				
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33				
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91				
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00				
8	Uffici, agenzie	1,00	1,13				
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55	0,58				
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11				
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52				
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04				
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16				
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91				
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09				
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42				
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28				
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38				
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61				
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44				
21	Discoteche, night club	1,04	1,64				

Tabella 4b Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della **parte variabile** della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno					
		Nord					
		min	max				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi	2,60	4,20				

	di culto						
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55				
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20				
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55				
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93				
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49				
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19				
8	Uffici, agenzie	8,21	9,30				
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	4,50	4,78				
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12				
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45				
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50				
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48				
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50				
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92				
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88				
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47				
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55				
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41				
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60				
21	Discoteche, night club	8,56	13,45				

Calcolo della **parte fissa** della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$(11) \text{TFnd}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = \text{Qapf} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot \text{Kc}(\text{ap})$$

dove:

$\text{TFnd}(\text{ap}, S_{\text{ap}})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$(12) \quad \text{Qapf} = \text{Ctapf} / \sum_{\text{ap}} S_{\text{tot}}(\text{ap}) \cdot \text{Kc}(\text{ap})$$

dove:

C_{tapf} = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot}(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

K_c (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Calcolo della **parte variabile** della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (K_d) secondo la seguente espressione:

$$(13) \quad TVnd(ap, S_{ap}) = C_u \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap)$$

dove:

TVnd(ap, S_{ap}) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}.

C_u = Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

K_d(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

ALLEGATO C

Categorie di utenze non domestiche:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA

Servizi Tributari

Parere tecnico – art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

In merito alla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Li, 15.04.2020

IL RESPONSABILE

Franca Concina

(firmato digitalmente)